



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 95/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23913** del registro di segreteria, proposto da:

S. F. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente a omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Celi e Marco Bocchetti presso il cui studio in Catanzaro alla via Barlaam da Seminara n. 139/e è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

Ministero dell'Economia e della Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Ten. Co. Nicola Costa;

NONCHE' CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 – nonché presso

la sede periferica in Reggio Calabria, via Domenico Romeo, n.

15 – rappresentato e difeso giusta procura in atti,

congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa

Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato

a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede

dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 13.06.2024, uditi i procuratori delle parti

presenti, nonché il Luogotenente C.S. Antonio Casalese per il

Comando della Guardia di Finanza, la causa è stata discussa e

decisa con separato dispositivo.

PREMESSO che

1. Con ricorso ritualmente notificato in una col pedissequo decreto dell'odierna udienza, il sig. F. S. ha rappresentato e documentato quanto segue:

- Ha prestato servizio in qualità di Brigadiere Capo della Guardia di Finanza dal 30.10.1975 al 30.07.2008;
- In data 15.03.2001 ha presentato istanza al Ministero per ottenere il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità <Discopatie C5-C6 e C6-C7>;
- In data 16.01.2012, la CMO di Messina, pur giudicando la suddetta infermità dipendente da causa di servizio, ascriveva erroneamente tale patologia alla Tabella B;
- In data 03.05.2012, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva il proprio parere (ordinanza n.

198/2012) riconoscendo l'infermità suddetta in soggetto con artrosi dorsale a lieve incidenza funzionale come dipendente da causa di servizio con ascrivibilità a tabella B;

- Conseguentemente, il Ministero riconosceva allo S. solo l'equo indennizzo, ma non la pensione privilegiata;
- In data 26.04.2019 il ricorrente inoltrava domanda di PPO al Comando Regionale Guardia di Finanza;
- In data 11.01.2023 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, diffidava il MEF e il Comando Generale della Guardia di Finanza a provvedere ad iscrivere le malattie de quo nella corretta categoria tabellare;
- In data 26.01.2023, la Guardia di Finanza rispondeva affermando di avere riconosciuto l'assegno una tantum sulla scorta del verbale della CMO di Messina, invitandolo a presentare un'istanza di aggravamento ai fini della revisione del trattamento privilegiato;
- Deduce infine che l'INPS non ha ancora adempiuto alla corresponsione dell'indennizzo una tantum, nonostante i diversi solleciti.

In **diritto**, deduce che dalla Tabella Allegata al d.P.R. n. 834 del 30.12.1981 e s.m. e/o int., nessuna delle patologie indicate nella tabella B è in alcun modo riferibile all'infermità riconosciuta allo S. che, pertanto, è certamente inquadrabile, per equivalenza, alle categorie settima o ottava della tabella A.

Secondo la difesa, se nella tabella manca la menomazione da cui è affetto il richiedente, si deve procedere per analogia, come richiesto dall'art. 11, comma 4 del testo unico citato e qui risiederebbe l'errore commesso dalla CMO di Messina che ha invece inquadrato l'infermità <Discopatie C5-C6 e C6-C7> nella tabella B (cita a sostegno la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 928 del 7 maro 2012).

Conclude chiedendo l'illegittimità e l'infondatezza del verbale mod. B n. 88 del 16/01/2012 della CMO di Messina e, conseguentemente, del decreto n. 723/2019 emesso dal Ministero in data 01.07.2019; il riconoscimento quindi delle infermità lamentate con ascrizione alla Tabella A del d.P.R. n. 834/2010 con condanna del Ministero a riconoscere il suo diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria a decorrere dalla data della domanda, con condanna dell'INPS al pagamento dell'*una tantum* di pensione privilegiata. In via istruttoria, si è rimesso alla valutazione del giudicante per una eventuale CTU medica.

2. Il Comando della Guardia di Finanza, costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta, in via amministrativa, da alcuna richiesta di aggravamento per la patologia lamentata, e ciò nonostante il Comando stesso avesse, in risposta alla diffida dell'11.01.2023, invitato il ricorrente in tale senso. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, non avendo il

ricorrente portato alcun elemento critico alla CMO di Messina, il cui parere medico è di natura specialistica ed espressivo della discrezionalità tecnica di tale organo, sì da costituire un limite al sindacato giurisdizionale. Si è infine opposto anche alla invocata CTU medica, in quanto meramente esplorativa e, quanto alla condanna all'INPS al pagamento dell'*una tantum* ha rappresentato e documentato di avere trasmesso all'INPS, con la nota n. 216143719 dl 23.07.2019 il decreto n. 1963 utile all'emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione dell'indennità.

3. L'INPS, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda principale di riconoscimento di trattamento privilegiato vitalizio per carenza della domanda amministrativa e, in subordine nel merito il rigetto per infondatezza. Quanto alla domanda di liquidazione dell'*una tantum* ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per intervenuta liquidazione e, in subordine, dichiarare la prescrizione dei ratei e ritenere inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione.

4. All'udienza del 13.06.2024, le parti hanno discusso la causa. La difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda principale mentre, per quanto concerne la liquidazione dell'*una tantum*, ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere, attesa la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, ma ha insistito per la condanna alle spese giusto il principio della soccombenza

virtuale. Quanto alla domanda di pensione privilegiata, l'Avv. Celi, anche per delega dell'Avv. Boccetti, ha contro-dedotto sull'eccezione di inammissibilità della domanda precisando che non è da decidere sull'aggravamento delle patologie lamentate, ma sul fatto che quelle patologie hanno avuto una ascrizione tabellare sbagliata, sicché a essere contestato è proprio il verbale della CMO di Messina. Si è perciò rimesso al giudice in merito alla opportunità di espletare una CTU a riguardo. Il Luogotenente Casalese, presente per l'Amministrazione finanziaria, si è riportato alla memoria difensiva. L'Avv. Battaglia ha precisato di non essere parte nel giudizio sulla domanda principale atteso che nell'atto introduttivo e nelle conclusioni rassegnate è stata chiesta la condanna dell'INPS alla liquidazione *dell'una tantum*. L'Avv. Celi ha ribadito che nei confronti dell'INPS è stata chiesta unicamente la liquidazione *dell'una tantum*. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Quanto alla richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, l'eccezione preliminare sollevata dal Comando della Guardia di Finanza è fondata.

Non risulta infatti che il ricorrente abbia mai chiesto l'aggravamento della patologia da cui è affetto, si da consentire attraverso l'apposito iter amministrativo lo svolgimento della necessaria istruttoria da parte dell'Amministrazione datoriale.

Non può ravvisarsi tale intento dalla domanda amministrativa

di riconoscimento della PPO denunciando l'errore in cui sarebbe caduta la CMO di Messina (dal momento che, laddove la stessa ha riconosciuto l'indennità una tantum, il ricorrente chiede oggi all'INPS il corretto adempimento del decreto n. 1963/2019 emesso proprio sulla base del verbale contestato – sì da risolversi la domanda in una contraddizione logica prim'ancora che giuridica: il ricorrente infatti, per un verso, chiede l'annullamento del verbale de quo e dall'altro la condanna al pagamento dell'una tantum in ragione proprio del verbale di cui chiede l'annullamento).

Pertanto, quanto alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la stessa è inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c., non avendo il ricorrente esperito l'azione amministrativa (i.e.: domanda aggravamento delle patologie) prodromica alla domanda giudiziale.

Spese compensate nei confronti del MEF – Comando della Guardia di Finanza, attesa la pronuncia di solo rito.

6. Quanto alla domanda di condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità *una tantum*, attesa la soddisfazione dell'interesse del ricorrente affermata anche nel corso dell'odierna udienza dal suo difensore, sulla stessa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, giusto il principio della soccombenza virtuale, l'INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che, in ragione dell'importo de quo, si liquidano in €. 1.700,00= oltre accessori di legge se dovuti in

favore dell'Avv. Marco Boccetti antistatario ex art. 93 c.p.c..

7. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da S. F. contro il Ministero dell'Economia e della Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* così provvede:

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda sul trattamento pensionistico di privilegio;
- Dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla domanda di liquidazione dell'*una tantum*.
- Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00= oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Avv. Marco Boccetti.

Così deciso in Catanzaro il 13.06.2024

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 13.06.2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso

di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti private.

Catanzaro, 13.06.2024

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni